

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE EX ART. 2501-TER COD. CIV.**

**DI**

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI E DEGLI IBLEI - SOCIETÀ COOPERATIVA**

**IN**

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LA RISCOSSA DI REGALBUTO - SOCIETÀ COOPERATIVA**

\*\*\*

Gli organi amministrativi di Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto - Società Cooperativa ("**Banca Incorporante**") e di Banca di Credito Cooperativo dei Castelli e degli Iblei - Società Cooperativa ("**Banca Incorporanda**" e, insieme alla Banca Incorporante, "**Banche**") hanno redatto, ai sensi dell'art. 2501-ter, cod. civ., il presente progetto di fusione ("**Progetto di Fusione**").

La finalità del Progetto di Fusione è quella di descrivere l'operazione di fusione tra le Banche ("**Operazione**" o "**Fusione**"), la quale dovrà essere approvata dalle assemblee delle stesse. A fronte del perfezionamento della Fusione, l'Incorporante assumerà la denominazione di "**Banca di Credito Cooperativo SiciliaEst -Società Cooperativa**", in forma abbreviata "**BCC SiciliaEst**".

**1. Tipo, denominazione o ragione sociale e sede delle Banche partecipanti alla Fusione**

**Banca Incorporante:**

Denominazione: Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto - Società Cooperativa

Sede Legale e Centro Direzionale: Regalbuto (EN), Via mons. Vito Pernicone, 1

Codice fiscale e Iscrizione al Registro Imprese di Palermo ed Enna n. 00037750866

Società partecipante al Gruppo I.V.A. Cassa Centrale Banca - p. I.V.A. 02529020220

**Banca Incorporanda:**

Denominazione: Banca di Credito Cooperativo dei Castelli e degli Iblei - Società Cooperativa

Sede Legale e Direzione Generale: Mazzarino (CL), Viale della Repubblica, 4

Codice fiscale e Iscrizione al Registro Imprese di Caltanissetta n. 01617330855

Società partecipante al Gruppo I.V.A. Cassa Centrale Banca - p. I.V.A. 02529020220.

\*

## 2. Statuto della Banca Incorporante

Lo Statuto Sociale sarà quello approvato dall'assemblea dei soci della Banca Incorporante in data 18 maggio 2025 con l'inserimento delle modifiche di seguito evidenziate.

**Articolo 1 - Denominazione. Scopo Mutualistico.** La disposizione viene modificata riportando la nuova denominazione della Banca Incorporante a seguito della Fusione.

**Articolo 21 - Capitale sociale.** Viene modificato l'importo oggetto della delega ad aumentare il capitale sociale conferita dall'Assemblea Straordinaria al Consiglio di Amministrazione ai sensi del comma 3, al fine di adeguare la previsione al fabbisogno di azioni di finanziamento della Banca Incorporante.

**Articolo 55 – Disposizioni transitorie.** Viene modificato l'articolo 55 al fine di dare attuazione agli accordi intercorsi tra la Banca Incorporante e la Banca Incorporanda con riferimento alla composizione e al funzionamento degli organi sociali nel periodo successivo alla data di efficacia della Fusione.

In particolare, il nuovo articolo 55 dispone in merito al numero, alla provenienza e al sistema di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione nel periodo ricompreso tra la data di efficacia della Fusione e la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si conclude il 31 dicembre 2027 e definisce specifici criteri per l'individuazione del Vice Presidente.

La clausola statutaria dispone altresì in merito al numero alla provenienza e al sistema di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione con riferimento al mandato successivo a quello in corso alla data di efficacia della Fusione e definisce specifici criteri per l'individuazione del Presidente.

**Articolo 56 - Modifica delle disposizioni transitorie.** Nell'ottica di attribuire maggiore stabilità all'assetto introdotto dalla disposizione di cui all'articolo 55 il nuovo articolo 56 dello Statuto Sociale prevede *quorum* deliberativi rafforzati per l'assemblea straordinaria della Banca Incorporante chiamata a decidere in merito ad eventuali proposte di modifica, integrazione e/o abrogazione della citata disposizione transitoria. Sono altresì introdotte delle eccezioni all'operatività di tale nuova norma.

Le soluzioni individuate sono ritenute in grado di favorire il processo di integrazione delle due Banche e di rafforzare il radicamento della nuova realtà sul territorio di riferimento, garantendo un bilanciamento adeguato della rappresentanza dei soci di entrambe le Banche.

Le modifiche non impattano dal punto di vista del capitale e/o sulla liquidità dal cambio di azioni. Lo statuto approvato dall'assemblea dei soci della Banca Incorporante in data 18 maggio 2025, modificato e integrato nei termini di cui sopra, sarà adottato dall'assemblea straordinaria della Banca Incorporante chiamata a deliberare in ordine alla Fusione ed entrerà in vigore a partire dalla data di efficacia della stessa. Il testo è allegato al presente Progetto di Fusione *sub* Allegato n. 1.

\*

### **3. Rapporto di cambio, eventuale conguaglio e modalità di assegnazione delle azioni della Banca Incorporante**

Il rapporto di cambio delle azioni delle Banche viene determinato alla "pari", ovvero in base ai soli valori nominali delle azioni delle Banche, prescindendo dalla valorizzazione dei rispettivi capitali economici sottostanti. Tale determinazione consente di rispettare il vincolo di non distribuibilità delle riserve ai Soci, riconoscendo la loro impossibilità a partecipare a qualsiasi forma di incremento del patrimonio.

Tale scelta è motivata dal fatto che: a) le riserve non possono essere distribuite tra i soci delle Banche; b) in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; c) il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite, quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio cooperatore.

In ragione di ciò, tenuto conto del fatto che: (i) il capitale sociale della Banca Incorporanda è rappresentato da azioni del valore nominale di euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue) e che (ii) il capitale sociale della Banca Incorporante è rappresentato da azioni del valore nominale di euro 10,32 (dieci virgola trentadue), ai soci della Banca Incorporanda, per ogni azione posseduta, verranno assegnate n. 2 (due) azioni di nuova emissione del valore

nominale di euro 10,32 (dieci virgola trentadue) della Banca Incorporante, con generazione pertanto di un residuo rimborsabile in caso di uscita del socio che sarà appostato ad una riserva per sovrapprezzo azioni nominativa, con memoria contabile dell'imputazione a ciascun socio. Conseguentemente non sono previsti conguagli in denaro.

\*

#### **4. Data a decorrere dalla quale le azioni partecipano agli utili**

In conformità con quanto stabilito dall'art. 2504-bis, comma 3, cod. civ., le azioni della Banca Incorporante che saranno emesse per essere assegnate in concambio ai soci della Banca Incorporanda avranno quale data di godimento la data di efficacia della Fusione e attribuiranno ai loro possessori diritti identici a quelli spettanti ai possessori di azioni della Banca Incorporante in circolazione al momento della loro emissione.

\*

#### **5. Data di efficacia della Fusione e data a decorrere dalla quale le operazioni delle Banche partecipanti alla Fusione saranno imputate al bilancio della Banca Incorporante**

A norma dell'art. 2504-bis, comma 2, cod. civ., le Banche, compatibilmente con le tempistiche normative, stimano che la Fusione possa acquisire efficacia giuridica a partire dal 1° gennaio 2026.

Gli effetti contabili e fiscali della Fusione decorreranno dalla data di inizio dell'esercizio in cui la Fusione avrà acquisito efficacia.

Ne consegue che, per quanto concerne in particolare l'effetto a cui si riferisce l'art. 2501-ter, comma 1, n. 6), cod. civ., le operazioni effettuate dalle Banche saranno imputate al bilancio della Banca Incorporante a decorrere dal 1° gennaio 2026.

\*

#### **6. Eventuali trattamenti riservati a particolari categorie di soci ovvero ai possessori di titoli diversi dalle azioni/quote**

Né la Banca Incorporante né la Banca Incorporanda hanno emesso titoli diversi da cui possa essere riservato, nel contesto della Fusione, un trattamento particolare. Parimenti non è previsto un trattamento particolare per alcuna categoria di soci.

\*

## **7. Vantaggi particolari eventualmente previsti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle Banche**

La prospettata Fusione non contempla il riconoscimento di particolari vantaggi a beneficio degli amministratori delle Banche.

\*

## **8. Relazione dell'organo amministrativo**

La relazione redatta dai Consigli di Amministrazione delle Banche, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-quinquies, cod. civ., verrà depositata in copia presso le sedi delle medesime Banche, ovvero pubblicata sul sito internet delle stesse, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla Fusione, a norma dell'art. 2501-septies, cod. civ.

\*

## **9. Allegati**

Costituiscono allegati al presente Progetto di Fusione i documenti di seguito elencati:

### **1. Statuto Sociale**

***Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto - Società Cooperativa in data 23 maggio 2025***

Per il Consiglio di Amministrazione di Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto - Società Cooperativa

F.to: Salvatore Emmanuele Nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione

***Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Banca di Credito Cooperativo dei Castelli e degli Iblei - Società Cooperativa in data 23 maggio 2025***

Per il Consiglio di Amministrazione di Banca di Credito Cooperativo dei Castelli e degli Iblei - Società Cooperativa

F.to: Carmela Rita D'Aleo Nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione

**Copia conforme all'originale.**

Salvatore Emanuele  
Presidente del Consiglio di Amministrazione  
BCC La Riscossa di Regalbuto

Carmela Rita D'Aleo  
Presidente del Consiglio di Amministrazione  
BCC dei Castelli e degli Iblei